

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Il giudice istruttore

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
letti gli atti e i documenti di causa e sentite le parti in contraddittorio, osserva.

Il fondamento dell'opposizione ex art. 615 cpc è la contestazione del diritto della parte
istante di procedere alla esecuzione forzata e, sulla scorta di gravi motivi, il giudice
dell'opposizione può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo.

La valutazione dei gravi motivi attiene alla ricorrenza del *fumus boni iuris*
dell'opposizione, inteso come apparente fondatezza delle deduzioni in merito ai fatti
impeditivi, estintivi o modificativi introdotti da parte dell'opponente e, sotto il profilo del
periculum, attiene alla gravità del rischio che deriverebbe da una esecuzione forzata
illegittima.

Nel caso di specie, nella sommarietà che caratterizza la presente fase del giudizio e ferma
restando ogni ulteriore valutazione all'esito della istruttoria, si ritiene che sussista
l'apparente fondatezza della domanda.

Parte opponente lamenta che il contratto di mutuo presenta carattere usurario, operando
una valutazione complessiva dei tassi applicati, suffragata da una consulenza contabile, che
tiene conto anche dell'importo della penale per estinzione anticipata, al fine di verificare il
superamento del tasso di soglia dell'usura.

Questo giudice, pur nella consapevolezza della sussistenza di pronunce di segno contrario,
ritiene che, nel particolare caso di specie, anche sulla scorta della giurisprudenza
richiamata da parte opponente, ai fini della valutazione dell'eventuale superamento del



tasso soglia, debba essere eseguita una valutazione complessiva dei tassi applicati (corrispettivi e moratori) e ciò in ragione della stessa previsione dello contratto di mutuo, secondo cui *“il ritardato pagamento delle rate convenute e di ogni altra somma dovuta alle scadenze indicate, produrrà di pieno diritto a favore della banca la maturazione di interessi di mora, nella misura di 3 (tre) punti in più del tasso nominale annuo che ha regolato ciascuna rata scaduta, per il periodo intercorrente tra la scadenza e il pagamento.”* (art. 7).

Ne consegue che, in ragione della pattuizione contrattuale, nel contratto di cui è causa opera il cumulo degli interessi corrispettivi e moratori, fatto che induce a valutare in modo complessivo gli stessi ai fini dell'accertamento del superamento della soglia di usura (in termini Tribunale Savona ord. 26.8.2015).

Il *fumus* della opposizione si ravvisa anche sotto l'ulteriore profilo del superamento del tasso soglia di usura con riferimento alla penale per estinzione anticipata prevista dall'art. 6 del contratto di mutuo.

Secondo la prevalente giurisprudenza *“ai fini della applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2 cc., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”* (Cass.350/2013; C.Cost.29/2002).

Considerato che la mora e la penale per estinzione anticipata possono essere accomunate atteso che entrambe rappresentano il costo del mutuo erogato, assume rilevanza ai fini dell'applicazione della legge antiusura e del superamento del tasso soglia qualunque onere che sia collegato alla erogazione del mutuo e quindi anche il costo pattuito per l'estinzione anticipata dello stesso (cfr in termini Trib.Pescara, ord. collegiale 28.1.2014).

Alla luce della giurisprudenza richiamata e della documentazione allegata all'opposizione sembra ricorrere nel caso di specie l'apparenza del diritto che fonda la concessione della cautela invocata.



Rilevato infine che, con riferimento alla tutela preventiva delineata nel primo comma dell'art. 615 c.p.c., il *periculum in mora* è sempre presente nella natura stessa dell'azione espropriativa preannunciata con la notifica del precetto, ne consegue che, una volta appurata la sussistenza del *fumus boni iuris*, "l'astratta possibilità di porre in essere atti esecutivi a seguito della notifica dell'atto di precetto determina in re ipsa il pericolo di grave pregiudizio" (Tribunale di Lecco ord. 6.7.2006).

Alla luce delle argomentazioni svolte si ritiene che sussistano i gravi motivi di cui all'art. 615 cpc per disporre la sospensione della efficacia esecutiva del titolo.

PQM

Sospende l'efficacia esecutiva del titolo.

Si comunichi con urgenza.

Ancona,

Il Giudice

(atto sottoscritto digitalmente)

